

**CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI
POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Definiti dal Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano S.p.A. ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento
Emissenti Euronext Growth Milan in data 27 marzo 2024

Premessa

In data 4 dicembre 2023 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che hanno avuto ad oggetto anche disposizioni relative agli amministratori indipendenti. Con tali modifiche è stato eliminato l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor (“EGA”) nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni di esprimere una propria valutazione in merito alla individuazione di almeno un amministratore indipendente, ed è stata introdotta la previsione che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e poi annualmente predefinendo, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza, rendendoli noti al pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano S.p.A. (“**Pozzi Milano**” o “**Società**”) nella seduta del 27 marzo 2024 ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività degli eventuali rapporti rilevanti ai fini della qualificazione degli amministratori indipendenti (“**Criteri Quantitativi**” e “**Criteri Qualitativi**” o anche solo “**Criteri**”), in conformità a quanto previsto all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Al riguardo si rammenta che secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF (come richiamato all'articolo 21 dello statuto sociale) non sono indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti, e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) che precede (i “**Soggetti Rilevanti**”) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nella seduta del 27 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito i seguenti Criteri, applicabili al requisito sub lettera c), per valutare se gli eventuali “rapporti di natura patrimoniale o professionale” intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti siano tali da comprometterne l'indipendenza.

1. **Criteri Quantitativi**

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano, compromettono l'indipendenza dell'amministratore i “rapporti di natura patrimoniale o professionale” intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti se, alternativamente:

- (i) comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, per l'amministratore un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;
- (ii) qualora i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni che comportano, singolarmente

o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. Criteri Qualitativi

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi “significativa” qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi “significativa” la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell’eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni deve essere valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’amministratore in termini reputazionali.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell’indipendenza dell’amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (*e.g.*, la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l’altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- (i) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell’amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- (ii) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati